



**COMUNE DI TERRALBA**  
( Provincia di Oristano)

**REGOLAMENTO GUIDA DEL CANILE RIFUGIO COMUNALE**  
*(bozza definitiva concertata con il Servizio Veterinario ASL n°5 di Oristano il 20/04/12)*

**Articolo 1**

*(Oggetto, finalità generali ed obiettivi)*

I. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art.7, comma IV, D.P.G.R. 4 marzo 1999, n°1, le modalità inerenti il funzionamento del canile rifugio intercomunale deputato ad accogliere cani e gatti, di seguito individuato come "struttura", nonché il servizio di custodia ed al mantenimento all'interno della stessa struttura.

II. La finalità del canile non è quella di realizzare un mero luogo di accumulo dei cani catturati, bensì di erogare un servizio al cittadino e favorire la realizzazione del rapporto uomo-animale in condizioni serene e, indirettamente, anche momenti di aggregazione sociale. La struttura garantisce pertanto accessibilità e gradevolezza per i cittadini, orari di apertura estesi al fine settimana, assistenza alle adozioni e alle visite, attività ricreative per i cani ricoverati; il tutto in un ambiente confortevole (spazi verdi, alberi) ed in presenza dell'arredo urbano, atto ad incentivare la frequentazione del canile da parte dei cittadini.

III. La struttura di cui al comma 1 è denominata " Canile - rifugio comunale" ubicata a Terralba in località "Pauli Zorca" in terreno di proprietà distinto al catasto terreni al foglio 19 mappale 382 di superficie pari a mq.6370.

IV. L'ente intende garantire nell'ambito del territorio comunale, le attività previste dalla L.R. 18 maggio 1994 n°21, L.R. 1 agosto 1996 n°35, DPGR 4 marzo 1999 n°1 e Deliberazione Giunta Regionale n°17/39 del 27 aprile 2010 ed, in via generale, attuare interventi finalizzati alla tutela ed al controllo della popolazione canina, in modo da prevenire il randagismo e fenomeni di maltrattamento degli animali. In particolare il Comune intende provvedere a richiedere la cattura ed al ricovero dei cani randagi e/o vaganti ed assicurare la loro custodia temporanea o permanente all'interno della struttura.

V. L'amministrazione, atteso che la permanenza degli animali nella struttura deve essere per quanto possibile temporanea e propedeutica all'adozione dei medesimi, si propone prioritariamente di incentivare l'adozione definitiva degli animali.

VI. E' prevista la temporanea e straordinaria accoglienza di gatti per motivi sanitari presso lo spazio loro dedicato all'interno del canile, a supporto delle attività svolte nelle colonie feline riconosciute sul territorio comunale. Le modalità di tale accoglienza sono disciplinate dalle norme del presente regolamento, in quanto compatibili.

**Articolo 2**

*(Finalità specifiche)*

I. Il canile rifugio intende perseguire, mediante l'applicazione delle disposizioni della legge 14/08/1991 n. 281, delle normative di cui al precedente art.1 e di altre future disposizioni nonché del presente Regolamento, le seguenti specifiche finalità:

- a) assicurare il migliore risultato utile dalla gestione della struttura di cui al precedente art.1 attraverso una rapida adottabilità dei cani e dei gatti ospiti;
- b) ottenere, per ogni animale entrato nella struttura, anche mediante quanto previsto dalla precedente lettera a), il maggior benessere possibile, compatibilmente con il suo stato di salute.

II. Le attività ed i servizi resi nella struttura rispondono alle seguenti esigenze:

- a) assicurare la salute ed il benessere dei cani e dei gatti, nel fondamentale rispetto delle caratteristiche ed esigenze fisiologiche ed etologiche della specie;
- b) incentivare le adozioni, anche con programmi e progetti specifici, quali la promozione e/o partecipazione a iniziative pubbliche, una migliore visibilità degli animali con un più razionale utilizzo degli spazi della struttura, l'adozione di efficaci forme di comunicazione;
- c) attivare campagne di informazione circa l'obbligatorietà dell'inserimento del microchip, dell'iscrizione all'Anagrafe Canina nonché della comunicazione delle vicende successive, al fine di garantire la rintracciabilità dei proprietari dei cani smarriti nel minor tempo possibile ed evitare inutili permanenze nella struttura di cani riferibili ad un proprietario;
- d) garantire il mantenimento dei cani catturati, randagi o vaganti, e contrastare il fenomeno degli abbandoni e del randagismo attivando un efficiente sistema di segnalazioni per il tempestivo intervento degli organi competenti alla cattura;
- e) rendere la struttura un punto di riferimento per la cittadinanza e le associazioni volontariato per tutti gli aspetti riguardanti la convivenza uomo-animale;
- f) incentivare la lotta al fenomeno del randagismo, ponendo in essere progetti specifici e utilizzando gli strumenti disponibili;

- g) attivare campagne informative circa la rilevanza strategica, nella lotta al fenomeno del randagismo, delle sterilizzazioni anche di animali di proprietà privata;
- h) attivare forme di controllo sul randagismo e sul benessere animale nel territorio..

### Articolo 3

#### *(La struttura canile)*

I. La struttura è qualificata canile rifugio ed è deputata al ricovero permanente dei cani provenienti dal canile sanitario fino alla loro adozione. Deve essere dotata di un ambulatorio veterinario per visite e spazi aperti verdi forniti di adeguato arredo arboreo, finalizzati alla movimentazione ricreativa dei cani ricoverati ed adeguati per superfici e disposizione a consentire il regolare moto di tutti i cani ricoverati.

II. I requisiti minimi del canile sono previsti dal D.P.G.R. 4 marzo 1999 n°1 e comunque:

- a) la localizzazione fuori dal centro abitato e l'isolamento acustico che tuteli le abitazioni se vicine;
- b) la presenza di locali di attesa per i cittadini, dotati di armadietti e scaffali a disposizione dei visitatori, e di pianta del canile;
- c) l'ufficio per la gestione delle pratiche amministrative, dotato di computer, collegamento internet, stampante, fotocopiatrice e fax;
- d) la dotazione di servizi igienici per i cittadini separati da quelli per il personale;
- e) l'ambulatorio veterinario dotato almeno di lavabo, tavolo per la visita, scrivania, armadietto a chiave per documentazione ed attrezzi, armadietto a chiave per medicinali;
- f) magazzini idonei per il corretto deposito e conservazione degli alimenti, con adeguati spazi per mangimi, prodotti in scatola, prodotti deperibili, prodotti di pulizia, prodotti per la disinfezione e disinfestazione;
- g) i locali di immagazzinamento degli alimenti per gli animali devono essere separati dai locali di servizio e dall'ufficio amministrativo;
- h) approvvigionamento idrico tale da garantire un normale utilizzo dell'acqua da rendere disponibile agli animali e per le frequenti operazioni di pulizia;
- i) il reparto di isolamento con box idoneo per il trattamento della echinoccosi e box per gli animali morsicatori sottoposti a sequestro o per animali con sospetto di malattia infettiva;
- k) la presenza di personale qualificato, capace di supportare il medico veterinario nell'assistenza sanitaria dei cani ricoverati;
- l) l'obbligo di registrazione e tracciabilità dei cani attraverso:
  - 1) il registro delle presenze in formato elettronico, con stampa su carta a frequenza almeno trimestrale;
  - 2) la numerazione dei box di ricovero, riportata sulla pianta del canile e sui singoli box;
  - 3) le cartelle all'ingresso dei box riportanti i nomi dei cani ricoverati;
- m) l'orario di apertura giornaliero, con presenza di personale del canile, di almeno due ore al giorno nei mesi autunno-invernali e di tre ore nei mesi primaverili ed estivi, fatto salvo un giorno di riposo settimanale;
- n) l'impianto di incenerimento per il ritiro e lo smaltimento delle carcasse degli animali o, in alternativa, la attivazione di apposita convenzione con ditte private aventi titolo, con necessità in tal caso di disporre di cella frigo di dimensioni adeguate.

### Articolo 4

#### *(Modalità di gestione della struttura e del servizio)*

I. Il canile può essere gestito ed il servizio reso:

- direttamente dal Comune di Terralba;
- ovvero mediante concessione a terzi nel rispetto delle formalità e dei modi stabiliti dalla normativa vigente. In particolare l'ente ha la facoltà di affidare a privati la gestione della struttura ovvero affidarlo ad associazioni animaliste riconosciute a livello nazionale e/o regionale nel rispetto delle normative di legge. Ai sensi dell'art.7 L.R.21/1994 e del punto 13 dell'allegato alla Deliberazione G.R. n°17/39 del 27 aprile 2010 l'affidamento della concessione e gestione della struttura e/o il servizio di ricovero dei cani ha come riferimento prioritario le Associazioni di volontariato, che forniscano adeguate garanzie di affidabilità anche in termini di potenziali adozioni garantite. In tal caso il rapporto tra il Comune e il Gestore viene disciplinato con specifica Convenzione ed il gestore è tenuto alla corresponsione del canone di concessione.

II. Il Comune può promuovere una gestione intercomunale con altri Comuni vicini ovvero consente che il gestore presti servizio di ricovero e custodia, presso la struttura, dei cani catturati nel territorio di altri Comuni. La convenzione in tal caso è stipulata tra il gestore del canile e ciascun comune interessato, con previsione di spese del servizio a gravare su ciascun comune in ragione dei servizi resi e del numero delle presenze dei propri cani ed a favore del medesimo gestore/concessionario.

III. Gli operatori e/o i volontari facenti riferimento al Gestore devono essere muniti di tessera di riconoscimento che attesti l'adesione alla convenzione in essere col Comune.

IV. Presso la struttura viene istituito un registro degli operatori e dei volontari composto da due sezioni: nella prima deve essere tenuto aggiornato l'elenco degli associati abilitati a prestare la loro opera presso il canile, nella seconda devono essere registrate e sottoscritte dagli interessati le presenze giornaliere di ogni singolo volontario.

V. La gestione deve essere supportata da un Veterinario, appositamente incaricato dal gestore, che assolverà la funzione di Responsabile Sanitario del canile.

#### Articolo 5

*(Le attività all'interno del canile)*

I. E' fatto obbligo identificare nominativamente il Responsabile del Canile, formalmente incaricato dal Comune o esplicitamente indicato nella convenzione in caso di affidamento esterno. Questi si rapporta operativamente con la ASL e col Comune, è responsabile della custodia dei medicinali, delle attrezzature e dei presidi medico chirurgici, deve fornire supporto logistico al responsabile sanitario, garantisce l'esecuzione delle prescrizioni da esso impartite e compila ed aggiorna il registro delle presenze in canile, entro 72 ore da ogni evento (ingressi, uscite, trasferimenti, morti, adozioni ecc.).

II. Il canile rifugio è una struttura di ricovero permanente dei cani randagi in attesa di adozione, aperta al pubblico. L'obiettivo di ridurre al minimo la sofferenza e l'alienazione dei cani ricoverati deve essere perseguito favorendo il contatto con i cittadini, le attività di adozione e le attività ricreative con i cani ricoverati. A tal fine il Responsabile del canile, compatibilmente con le condizioni atmosferiche, deve organizzare turni di uscita dei cani nei recinti all'aperto e lo svolgimento di attività ludico-ricreative, sotto la sorveglianza di personale del canile, di volontari delle associazioni e/o di privati cittadini che si rendano disponibili. E' importante che il personale addetto a tale attività sia adeguatamente formato e dotato di capacità di gestione dei cani appropriata in relazione alla tipologia di cane considerata.

III. All'interno della struttura la ASL esercita compiti istituzionali di vigilanza e prevenzione delle zoonosi e delle malattie diffuse. Le prestazioni veterinarie per la cura di malattie comuni nei canili rifugio sono a carico del Comune, che può provvedere direttamente o nell'ambito di convenzione stipulata con il gestore del canile. La convenzione deve specificare esplicitamente le modalità di esecuzione e di pagamento delle cure veterinarie, mediche e chirurgiche, che si rendano necessarie nel canile rifugio.

IV. Il Responsabile Sanitario del canile svolge i seguenti compiti:

- a) la visita collettiva del canile almeno a cadenza mensile;
- b) la visita dei cani segnalati dal responsabile del canile per problemi di salute, ed in caso di necessità la prescrizione di adeguate terapie;
- c) la compilazione e l'aggiornamento della scheda sanitaria di ogni cane visitato; la scheda sanitaria deve essere conservata nell'ufficio del canile, a disposizione del veterinario ufficiale per almeno tre anni;
- d) la supervisione dei programmi di disinfezione e di profilassi antiparassitaria;
- e) la sorveglianza dell'armadio farmaceutico;
- f) la notifica delle malattie infettive al servizio di Sanità animale della ASL;
- g) la segnalazione alla ASL competente di eventuali violazioni del benessere animale delle quali venga a conoscenza nell'esercizio del proprio compito.

V. Nel canile deve essere attuata una programmazione degli interventi sanitari di *routine* (sottoposta a vigilanza da parte del Servizio Veterinario della ASL); devono essere curate con la massima attenzione le misure di biosicurezza, tra le quali i trattamenti rodenticidi, lo stoccaggio dei mangimi in ambienti adeguatamente protetti dai roditori, la pulizia degli ambienti e dei contenitori dei cibi, la vigilanza sui programmi periodici di disinfezione eseguiti dal personale del canile e le vaccinazioni per la leptospirosi.

#### Articolo 6

*(Competenza del comune)*

I. L'ambito di competenza del Comune è individuato dalle vigenti disposizioni, statali e regionali, e dal presente regolamento.

II. Il Sindaco, in quanto Autorità Sanitaria Locale nonché rappresentante della comunità locale, ha un ruolo centrale nella gestione del randagismo. Tramite la Polizia Municipale, il Comune esercita il controllo del territorio, rileva la presenza di cani vaganti e ne richiede la cattura ed il ricovero presso il canile.

III. Il Comune è responsabile della gestione, anche amministrativa, del ricovero dei cani nei canili e deve vigilare continuamente sulla stessa. E' responsabile inoltre dell'organizzazione, diretta o delegata, delle adozioni e di tutti i processi decisionali che riguardano un animale non di proprietà ricadente nei confini del territorio comunale.

IV. Il Comune, anche in quanto responsabile giuridico della protezione degli animali, dispone l'adozione delle cure non coperte dal servizio della ASL e l'adozione di eventuali ordinanze di sequestro di cani privati per motivi sanitari, di benessere animale o di ordine pubblico. Dispone inoltre dei fondi assegnati da Ministero e Regione, stanziando gli ulteriori fondi necessari, collabora con la ASL per l'esecuzione delle attività inerenti all'iscrizione all'anagrafe dei cani e delle campagne di sterilizzazione.

V. Per far fronte a tutte le incombenze il Comune deve individuare nominalmente il Responsabile di procedimento per la lotta al randagismo e la protezione degli animali, il quale, in collegamento con la ASL competente, coordina le azioni di pertinenza del Comune.

## Articolo 7

### *(Competenza della Azienda Sanitaria Locale)*

I. L'ambito di competenza della ASL è individuato in forza della normativa statale e regionale vigente, e più specificatamente nel presente Regolamento. La ASL è l'organo tecnico che supporta il Comune nella esecuzione delle attività medico-veterinarie e anagrafiche; realizza ed aggiorna la Banca Dati Regionale dell'anagrafe canina, provvede alla cattura dei cani vaganti su richiesta del Comune o di altra autorità competente, fornisce il servizio di sterilizzazione dei cani e dei gatti delle colonie feline, garantisce il servizio di pronto soccorso, vigila sul rispetto delle normative sanitarie, applica nel canile i piani regionali di lotta alle malattie infettive e parassitarie, vigila sulla osservanza delle norme a tutela del benessere animale, fornisce le cure sanitarie ai cani randagi ricoverati nei canili sanitari.

II. Alla ASL compete la vigilanza sanitaria ed in particolare:

- a) il controllo sanitario sulla struttura di ricovero dei cani e dei gatti, al fine di verificarne l'idoneità sotto il profilo igienico-sanitario;
- b) il controllo sullo stato di salute dei cani e dei gatti che entrano nella struttura, nonché di quelli in essa già custoditi;
- c) la attuazione degli opportuni accertamenti diagnostici e analisi epidemiologiche, al fine di porre in essere adeguati interventi di lotta alle malattie trasmesse dai cani;
- d) la collaborazione con il Comune nella vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione degli animali;
- e) la partecipazione all'attuazione dei programmi di informazione e di educazione volti a favorire corretti rapporti uomo-animale ed il rispetto degli animali;
- f) la attuazione delle operazioni di iscrizione degli animali ospiti alla Anagrafe ed all'aggiornamento dei dati;
- g) la effettuazione della sterilizzazione dei cani e dei gatti ospiti della struttura;
- h) la valutazione delle prestazioni offerte dalla struttura agli utenti, da aggiornarsi annualmente.

III. Il Servizio Veterinario della ASL esprime parere sul materiale informativo e documentario distribuito all'interno della struttura e può presentare al Comune eventuali proposte di intervento atte a mantenere e/o migliorare i locali e le attrezzature della struttura.

## Articolo 8

### *(Competenze ed obblighi specifici del concessionario/gestore)*

I. Al gestore della struttura, oltre al rispetto delle norme vigenti nazionali e regionali e del presente regolamento, fanno capo i seguenti compiti e prestazioni:

- a) Gestire il canile rifugio intercomunale, assicurare il servizio di ricovero degli animali presso la stessa struttura; più specificatamente la sistemazione dei cani dovrà avvenire in box o recinti all'esterno dei quali dovrà essere apposto ben visibile un cartello riportante il numero identificativo del box.
- b) Garantire la custodia ed il mantenimento quotidiano degli animali in modo da assicurare il più elevato stato di benessere possibile per i cani ospitati secondo la regola di buona condotta e diligente cura.
- c) Garantire l'alimentazione con cibi, in ottimo stato di conservazione, bilanciati e variati in qualità e quantità tale da assicurare il mantenimento degli animali in buona salute. l'acqua dovrà essere sempre fresca e liberamente disponibile per l'animale;
- d) Assicurare a ciascun cane uno spazio minimo nel box sufficiente alla sua permanenza ed adeguate protezioni contro le avversità meteorologiche.
- e) Tenere gli spazi destinati agli animali nelle condizioni igienico-sanitarie ottimali rimuovendo le deiezioni solide e liquide almeno 2 volte al giorno, entro le ore 9 ed entro le ore 21, provvedere alla pulizia e disinfezione delle ciotole e degli strumenti utilizzati ed alla eliminazione degli avanzi;
- f) Effettuare periodici ed adeguati interventi di disinfezione, disinfestazioni antiparassitarie e derattizzazione dell'intera area adibita a canile.
- g) Effettuare le cure sanitarie da prestare agli animali ospitati, salve le prestazioni in capo al canile sanitario o al Servizio Veterinario della ASL. Sono a cura e spese del gestore l'approvvigionamento e la somministrazione dei vaccini e di tutto il materiale sanitario per le cure sanitarie che sono di seguito indicate:
  - All'ingresso del cane: visita sanitaria ed eventuali terapie necessarie, screening contro la filariosi, profilassi vaccinale per cimurro, epatite, leptospirosi, parvovirosi ed echinococcosi sverminazione per echinococcosi. Microchipatura e contestuale iscrizione all'anagrafe canina a nome del Comune di Terralba.
  - Per i cani ospiti: profilassi vaccinale annuale per cimurro, epatite, leptospirosi e parvovirosi, terapia della filariosi per gli animali riscontrati positivi allo screening, interventi clinici e chirurgici routinari e d'emergenza.
  - Per i cani di sesso femminile non sterilizzati sarà onere attivarsi per far effettuare le sterilizzazioni attraverso intervento chirurgico a cura del Servizio Veterinario della ASL.

Nella eventualità di una gravidanza sono ad esclusivo carico del gestore gli oneri per il mantenimento dei cuccioli.

- All'uscita dei cani: profilassi vaccinale, sverminazione per echinococcosi.

Di tutti gli interventi sanitari predetti dovrà essere tenuta apposita scheda nella quale verrà riportato il numero di microchip, l'eventuale nome del cane e tutte le terapie e gli interventi effettuati; tale scheda dovrà essere sempre aggiornata, inoltre dovrà essere conservata ed esibita con il registro di carico e scarico degli animali se richiesto dal personale delegato ai controlli.



h) Agevolare e promuovere l'affidamento ed adozione dei cani ai privati con adeguate campagne ed iniziative di sensibilizzazione indirizzate ai cittadini e concordate con l'Amministrazione. La gestione amministrativa delle adozioni può essere delegata al gestore. La cessione dell'animale dovrà essere comunicata al servizio veterinario competente, completa dei dati anagrafici dell'adottante o affidatario e delle caratteristiche dell'animale, nonché il numero di microchip.

L'adozione sarà consentita solo ai maggiorenni, che abbiano attitudine alla cura e gestione del cane e comunque offrano sufficienti garanzie di buon trattamento, che non abbiano subito denunce o condanne per reati contro il benessere di animali, o che non svolgono sperimentazione su animali, o che non esercitino attività di allevamento e commercializzazione di animali di affezione. L'adozione sarà altresì consentita ai richiedenti che non abbiano avuto problemi con la giustizia per le specie di cani aggressive.

E' consentita altresì l'adozione ad opera di eventuali associazioni protezionistiche degli animali, riconosciute ed in regola con le vigenti normative.

Sono ammesse, inoltre, le adozioni a distanza, delle quali va data comunicazione mensilmente al Comune. Il gestore comunica annualmente all'Amministrazione il corrispettivo economico che si intende applicare ai richiedenti l'adozione a distanza. Qualora il cane possa essere affidato in via definitiva a persona diversa da chi ha effettuato l'adozione a distanza, quest'ultimo deve essere tempestivamente informato ed ha 10 giorni di tempo per comunicare la sua eventuale intenzione ad adottare definitivamente il cane.

i) Mettere a disposizione per un minimo di 10 ore settimanali un locale ad uso infermeria per gli interventi di tipo veterinario. Tale locale dovrà essere dotato di armadio farmaci autorizzato.

j) L'approvvigionamento dei materiali di consumo per il corretto espletamento del servizio e corretto funzionamento della struttura, compresi i prodotti di pulizia, la disinfestazione e la disinfezione.

k) La attivazione ed il pagamento di tutte le utenze (luce, acqua, gas, telefono, rifiuti, ecc) per il funzionamento del servizio.

l) La stipulazione delle assicurazioni previste dall'art. 266/1991 ove dovute.

m) La responsabilità della tenuta di un registro di carico e scarico degli animali, accuratamente compilato e aggiornato e da presentarsi o esibirsi a richiesta del personale dell'amministrazione addetto ai controlli e alle verifiche periodiche, in cui dovranno essere annotati:

- la data della loro presa in carico;
- gli elementi atti alla loro identificazione (razza, sesso, età, mantello, taglia, tatuaggio, segni particolari, località della cattura, estremi di iscrizione alla anagrafe canina);
- gli interventi sanitari eventualmente necessari;
- gli esami clinici praticati con i relativi risultati;
- gli eventuali episodi morbosi;
- la sterilizzazione con indicazione della data dell'evento;
- ogni altra vicenda o fatto rilevante.

I cani di proprietà del Comune dovranno essere dotati di collare con medaglietta di riconoscimento di unico colore per tutti.

Le uscite dovranno essere registrate a seguito di restituzione del cane a legittimo proprietario, adozione, affido temporaneo, decesso, soppressione ed altre vicende. Tale registro, vidimato dal competente Servizio Veterinario e/o dal Comune, sarà costituito da pagine numerate progressivamente ed inamovibili.

In caso di decesso, anche a seguito di abbattimento ai sensi della legge 281/1991, dovrà essere indicata la data e le cause, e le carcasse dovranno essere smaltite tramite impresa abilitata, con la quale il gestore dovrà stipulare, a proprie spese, apposito contratto.

n) L'obbligo della tenuta di un ulteriore registro, anche su supporto informatico, o book fotografico all'interno del quale vi sia la fotografia del cane con la descrizione sommaria dell'animale e gli estremi del microchip oltre che la provenienza.

o) L'obbligo di immediata comunicazione dell'ingresso di ciascun cane nella struttura al Servizio Veterinario ASL, richiedendo la registrazione della proprietà del Comune.

p) Per i cani entrati in canile e restituiti al proprietario, è fatto obbligo rilasciare un documento che attesti l'avvenuta restituzione contenente la data, le generalità del proprietario e i dati dell'animale.

q) L'obbligo del concessionario di trasportare nella struttura, a propria cura e spese e con mezzi e personale idonei, gli animali già ospitati presso altro ricovero.

r) L'obbligo di collaborare attivamente con la Amministrazione nella attuazione di programmi di prevenzione del randagismo, con possibilità di ausilio di guardie ecozoofile di cui all'art. 19 L.R. 21/1994.

s) L'obbligo di trasporto dei cani catturati presso i locali della ASL, e viceversa, per qualsiasi intervento o osservazione disposti dal Servizio Veterinario. Tale servizio dovrà, essere eseguito con l'impiego di un idoneo automezzo, appositamente attrezzato per il trasporto dei cani accalappiati, fornito di cassoncino di lamiera, con apposita apertura a fessura o circolare, atto a contenere cani in compartimenti distinti.

II. È facoltà dell'Ente far eseguire controlli e ispezioni, in ordine alla regolarità di quanto riportato nel registro di cui sopra, mediante il Servizio Veterinario della ASL o il Servizio comunale competente.

III. Le visite al canile, da parte dei veterinari della ASL, ovvero da parte dei funzionari ispettivi e del veterinario eventualmente convenzionato col Comune, dovranno essere consentite in qualsiasi momento; quelle delle Associazioni animaliste dovranno essere preventivamente concordate con il gestore ed essere autorizzate dal Comune.

IV: Il gestore, al fine di garantire la consegna dei cani catturati sul territorio, deve assicurare la pronta reperibilità 24 ore al giorno.

V. Il gestore assume a proprio carico la responsabilità verso terzi, derivante dai cani custoditi, dal personale e dai mezzi impiegati per l'espletamento del servizio stesso, sollevando, pertanto, il Comune dalle predette responsabilità.

#### Articolo 9

##### *(Ricovero dei cani e cattura)*

1. Possono essere ricoverati nella struttura:

- a) cani randagi, vaganti in aree pubbliche o private aperte al pubblico, catturati dal Servizio Veterinario della ASL o rinvenuti da privati e consegnati al canile, previa autorizzazione del Comune;
- b) cani di proprietà, in possesso di regolare microchip, ritrovati o catturati in aree pubbliche o private aperte al pubblico, previa autorizzazione comunale, il cui proprietario individuato attraverso l'anagrafe canina, provvederà al pagamento in ragione dei giorni di permanenza presso il canile;
- c) cani in osservazione per la rabbia ai sensi del Regolamento di Polizia Veterinaria;
- d) cani sottoposti a sequestro giudiziario o amministrativo;
- e) cani di proprietà di privati in osservanza della disciplina di cui oltre.

II. Al di fuori dei casi di cui al comma precedente, il personale addetto al Canile non è autorizzato ad accogliere alcun soggetto.

III. L'introduzione nella struttura e l'uscita del cane catturato deve essere sempre formalizzata nel registro delle presenze..

IV. La programmazione degli interventi di cattura dei cani vaganti, sulla base delle priorità d'intervento e della disponibilità di ricovero in canile, è operata dal Comune, che si avvale a questo scopo delle informazioni derivanti dalle segnalazioni dei cittadini e dalla vigilanza sul territorio della Polizia Municipale e delle Guardie Zoofile. Una volta ravvisata l'esigenza della cattura, il Comune chiede l'intervento del servizio veterinario della ASL. La ASL esegue l'intervento di cattura dietro disposizione del Comune, che garantisce la copertura delle spese di mantenimento.

V. Salvo i casi di urgenza, regolarizzabili a posteriori, il Comune deve sempre formalizzare le richieste di prelievo o cattura mediante apposito modulo. Il personale incaricato dell'intervento deve essere assistito dalla Polizia Municipale o da altro personale comunale nell'individuazione dei cani.

VI. In caso di urgenze caratterizzate da pericolo imminente per persone, cose o altri animali la ASL può intervenire anche in assenza di specifica richiesta del Comune, su segnalazione di altre autorità (forze dell'ordine, Autorità Giudiziaria); in tal caso informa nel più breve tempo possibile il Comune per il seguito di competenza riguardante il ricovero in canile.

#### Articolo 10

##### *(Restituzione del cane di proprietà)*

I. In caso di identificazione del proprietario del cane, si provvede ad avvisare al più presto l'interessato ai fini della riconsegna dell'animale. La restituzione dell'animale al proprietario o al detentore munito di delega scritta è consentita, sempre che non ostino motivi di ordine sanitario, previo riconoscimento dell'animale e dichiarazione di proprietà o di detenzione.

II. Le spese relative alla cattura, alla custodia ed al mantenimento sanitario del cane presso il Canile sono a carico del proprietario o del detentore.

III. Qualsiasi spostamento degli animali verso l'esterno della struttura è tassativamente autorizzato dal Servizio Veterinario della ASL in accordo con il Responsabile della gestione.

#### Articolo 11

##### *(Adozione dei cani abbandonati ed incentivi)*

I. Anche al fine di garantirne il successo, si devono promuovere processi di adozione consapevole, che prevedano una completa informazione del potenziale nuovo proprietario sui doveri e le responsabilità di legge connesse alla proprietà di un cane. Personale formalmente incaricato dal Comune (normalmente il responsabile del canile, se possibile coadiuvato da personale delle associazioni di volontariato) deve pertanto aiutare gli interessati all'adozione nella scelta del cane, tenendo conto dell'ambiente nel quale il cane andrà a vivere, delle sue caratteristiche fisiche (soprattutto la taglia) e caratteriali, e dell'esperienza e delle aspettative del nuovo proprietario.

II. La formalizzazione dell'atto di affidamento/adozione deve avvenire mediante la compilazione di un documento specifico. Il Responsabile del canile, o la persona formalmente incaricata dal Comune, trasmette entro tre giorni l'atto di adozione al Comune ed alla ASL presso la quale è registrato il cane; quest'ultima aggiorna la variazione anagrafica nella Banca Dati Regionale.



III. Al fine di incentivare le adozioni, l'organizzazione delle stesse attività deve prevedere:

- a) gli orari d'accesso al pubblico in canile estesi al fine settimana;
- b) la assistenza ai cittadini interessati da parte di personale appositamente formato;
- c) la individuazione nominale e formale dei responsabili delle adozioni;

d) la pubblicazione delle campagne di adozione (sito internet del Comune, del Canile e delle associazioni di volontariato).

IV. L'incentivazione può comprendere anche servizi accessori riferiti al cane adottato (trattamenti antiparassitari, vaccinazioni ecc.). Sono attivabili specifiche incentivazioni anche di carattere economico, purchè di valore non superiore al costo annuale di mantenimento del cane, anche a rate e condizionato alla dimostrazione del buon mantenimento dell'animale nel corso del tempo. Devono altresì essere poste a carico del gestore clausole, da inserire nella convenzione, incentivanti la attività di adozione.

V. L'adozione di cani abbandonati può essere effettuata di norma trascorso il termine di sessanta giorni dalla cattura.

VI. Prima del decorso del predetto è consentito l'affidamento temporaneo a condizione che l'affidatario sottoscriva l'impegno di restituzione del soggetto al legittimo proprietario qualora ne fosse reclamata la proprietà nei termini di legge. Trascorso il termine in assenza di reclamo del proprietario l'affidamento provvisorio diviene automaticamente adozione definitiva con acquisizione della proprietà del cane.

VII. L'adozione è gratuita e può essere ottenuta da persone maggiorenni previa compilazione del modulo di affido, nel quale l'adottante dichiara di assumersi la responsabilità della custodia dell'animale, nonché di impegnarsi a mantenere l'animale in buone condizioni e di non cederlo ad altri se non previa comunicazione e relativa autorizzazione del Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale e del Comune.

VIII. I cani possono essere concessi in adozione direttamente a privati maggiorenni che abbiano attitudine alla cura e gestione del cane e comunque offrano sufficienti garanzie di buon trattamento, che non abbiano subito denunce o condanne per reati contro il benessere di animali, o che non svolgono sperimentazione su animali, o che non esercitino attività di allevamento e commercializzazione di animali di affezione, previa valutazione delle caratteristiche dell'animale in relazione alle esigenze del richiedente ed alle condizioni ambientali in cui il cane verrà introdotto. E' consentita altresì l'adozione ad opera di eventuali associazioni protezionistiche degli animali, riconosciute ed in regola con le vigenti normative.

IX. Per la valutazione e la procedura delle adozioni dovrà essere data osservanza alla Circolare del Ministero della Sanità n°33 in data 12 agosto 1993 o altre eventuali future disposizioni.

X. Sono ammesse, inoltre, le adozioni a distanza, delle quali va data comunicazione mensilmente al Comune. Il gestore comunica annualmente all'Amministrazione il corrispettivo economico che si intende applicare ai richiedenti l'adozione a distanza. Qualora il cane possa essere affidato in via definitiva a persona diversa da chi ha effettuato l'adozione a distanza, quest'ultimo deve essere tempestivamente informato ed ha 10 giorni di tempo per comunicare la sua eventuale intenzione ad adottare definitivamente il cane.

XI. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare gli accertamenti ed adottare i provvedimenti che riterrà opportuni per garantire il benessere dell'animale affidato.

## Articolo 12

### *(Accesso al Canile)*

I. E' consentito ai cittadini di visitare il Canile comunale, negli orari di apertura al pubblico, soltanto se accompagnati dal personale addetto, con i recinti ed i box chiusi e tutti gli animali all'interno degli stessi, evitando ogni tipo di contatto con i cani.

II. Il contatto diretto con i cani è consentito solo a persone autorizzate.

III. E' prevista la possibilità di venire a contatto con gli animali soltanto con l'autorizzazione del personale addetto al Canile ed alla sua presenza.

IV. E' vietato ai visitatori l'accesso ai ricoveri del reparto isolamento.

V. Le associazioni di volontariato hanno accesso in qualunque momento, purchè dietro preventiva autorizzazione scritta del comune e sempre che nella struttura vi siano addetti.

## Articolo 13

### *(Pensionamento di cani di proprietà)*

I. Presso la struttura, compatibilmente alle esigenze istituzionali da valutarsi dal Responsabile della gestione del Canile, possono essere ricoverati cani di proprietà di privati, con onere di pagamento anticipato delle spese di custodia e di mantenimento per tutto il periodo di affidamento dell'animale a carico del proprietario/detentore.

II. I proprietari, dopo aver preso visione delle presenti disposizioni, nonché delle attrezzature e della struttura, della tipologia e modalità di alimentazione e di custodia degli esemplari e ritenute idonee e funzionali alla custodia e mantenimento del cane da affidare, devono rilasciare al personale addetto al canile, contestualmente alla consegna del cane, richiesta di pensionamento e di accettazione delle condizioni generali di custodia, debitamente sottoscritta per approvazione e corredata da copia del documento d'identità.

III. I cani di proprietà in pensione saranno registrati su apposito registro, da conservarsi a cura del personale addetto al canile, occuperanno ove possibile spazi a loro riservati.



IV. Il cane di privata proprietà, regolarmente iscritto all'Anagrafe canina a proprio nome, sarà accettato esclusivamente se scortato da:

- a) certificato veterinario rilasciato da non oltre sette giorni precedenti alla data della consegna in cui sia dichiarato che il soggetto è sano ed esente da malattie infettive o infestive tipiche della specie, il cimurro, la parvovirosi, l'epatite, la leptospirosi e la tosse dei canili;
- b) ricevuta pagamento anticipato del corrispettivo di pensionamento;
- c) richiesta scritta di pensionamento conforme al modello predisposto dal gestore.

V. Il Comune riconsegnerà l'animale in custodia al legittimo proprietario, ovvero a persona da questi delegata per iscritto al ritiro, previo pagamento delle spese e/o rimborsi di cui ai commi successivi.

VI. Nell'ipotesi del mancato ritiro dell'animale affidato, entro sessanta giorni dal termine finale del pensionamento, e sempre che non sia stata chiesta per iscritto la proroga del termine stesso alle medesime condizioni e previo pagamento del corrispettivo, il proprietario cede gratuitamente al Comune la proprietà del cane, fermo restando l'obbligo del pagamento delle spese di custodia e mantenimento dell'animale fino al momento della cessione da parte del Comune a nuovo proprietario.

VII. Il gestore non assume responsabilità per malattie o infortuni che colpiscano l'animale durante il periodo di soggiorno per cause non addebitabili alla responsabilità diretta dell'Ente. In caso di malattia o traumi dell'animale sarà avvertito il proprietario. In caso d'irreperibilità del proprietario o comunque di suo mancato tempestivo interessamento, il personale addetto al canile contatterà il medico veterinario di fiducia indicato dal proprietario, le cui spese sono direttamente a carico del proprietario medesimo. Il proprietario del cane è tenuto altresì a corrispondere al gestore le eventuali spese per l'acquisto e la somministrazione dei farmaci prescritti dal veterinario di fiducia. Qualora non si possa provvedere altrimenti il gestore garantisce l'assistenza sanitaria, tramite il Servizio Veterinario della ASL, con onere di rimborso in capo al proprietario di tutte le spese sostenute.

VIII. La tipologia e le modalità di alimentazione e di custodia dei cani possono essere verificate dal proprietario in orario d'apertura al pubblico.